

La protezione internazionale

Giulia Guietti & Antonella Buzzi– Consulenti Legali
4 aprile 2019



Art. 10 comma 3 Costituzione

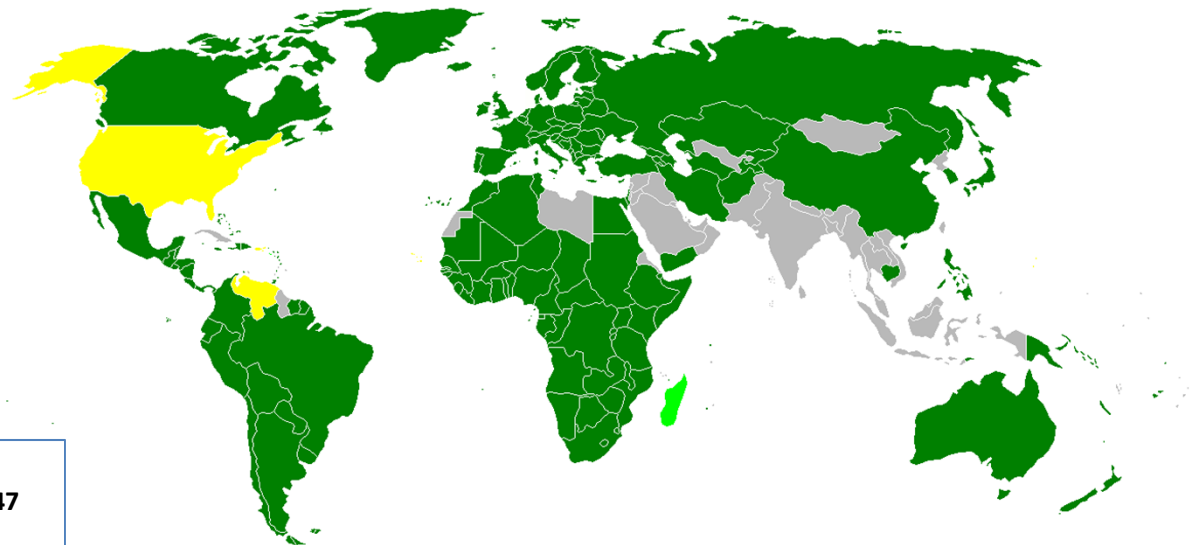
«Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge»

La Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati

Approvata in una speciale conferenza dell'ONU tenutasi a Ginevra nel 1951 e ratificata in Italia nel 1954 (Legge n. 722/1954), all'inizio si applicava soltanto ai rifugiati europei causati dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1967 il limite temporale e il limite geografico furono rimossi

Stati firmatari Convenzione: 146
Stati firmatari Protocollo del 1967: 147
Stati firmatari di entrambi: 143

Fonte: UNHCR



La Libia non ha firmato la Convenzione!

La Turchia ha mantenuto la riserva geografica, per cui la Convenzione non si applica ai rifugiati non europei!



La Convenzione di Ginevra - segue

Chi è un rifugiato?

Chiunque, nel giustificato timore d'essere perseguitato per ragioni di razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato

Principio di non refoulement

nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche



La normativa europea e italiana

Con il Trattato di Amsterdam del 1999 l'immigrazione e l'asilo diventano materie comunitarie

Attraverso direttive che si sono succedute nel corso degli anni, la normativa dell'Unione Europea ha innovato il sistema nazionale introducendo standard minimi comuni a tutti gli Stati Membri per quanto riguarda:

- i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e il suo contenuto
- la procedura per il riconoscimento
- il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo



La normativa europea ed italiana - segue

- Oltre allo status di rifugiato, la normativa europea prevede un livello complementare e subordinato di protezione internazionale rispetto allo status di rifugiato → **la protezione sussidiaria**
- È riconosciuta la protezione sussidiaria al **cittadino straniero nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese**
- Sono considerati danno grave la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, la tortura o altre forme di trattamento inumano e degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



Come si chiede protezione internazionale - Procedura

- 1) Alla frontiera o in Questura lo straniero manifesta la volontà di richiedere la protezione internazionale, **assumendo lo status di richiedente asilo**
- 2) Successivamente formalizza la domanda dopo aver risposto ad alcune brevi domande in Questura e aver firmato un verbale; gli viene consegnato un **permesso di soggiorno della durata di sei mesi**, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda
- 3) In seguito viene convocato dalla **Commissione Territoriale per la protezione internazionale** che lo intervista e assume una decisione sulla sua domanda.



Possibili esiti

- 1) Riconoscimento dello status di rifugiato → allo straniero spetta un permesso di soggiorno di **cinque anni** rinnovabile alla scadenza
 - 2) Riconoscimento della protezione sussidiaria → allo straniero spetta un permesso di soggiorno di **cinque anni** rinnovabile alla scadenza
 - 3) Diniego
 - 4) Diniego con riconoscimento della **protezione speciale**
- Nei casi *sub* 2, 3 e 4 lo straniero può richiedere una modifica della decisione della Commissione in via giudiziaria. I gradi di giudizio sono due: Tribunale e Corte di Cassazione



Protezione speciale & Protezione umanitaria

- Il Decreto Legge n. 113/2018, convertito in legge dal Parlamento, ha abolito la cd. **protezione umanitaria**, che veniva riconosciuta al richiedente asilo dalla Commissione Territoriale qualora ricorressero «*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*».
- La protezione umanitaria dava diritto ad un permesso di soggiorno di due anni, rinnovabile alla scadenza e convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro.
- La protezione umanitaria era una forma di protezione «aperta» che poteva essere riconosciuta, ad esempio, in considerazione della minore età; in considerazione della precaria situazione familiare nel paese di origine; in considerazione dei rischi affrontati e delle violenze subite dopo la partenza dal Paese d'origine (es. permanenza in Libia); in presenza di gravi problemi di salute; in considerazione di un significativo percorso di integrazione in Italia

Protezione speciale & umanitaria [segue]

La protezione umanitaria è stata sostituita dalla cd. **protezione speciale**, che può essere riconosciuta dalla Commissione Territoriale nei casi di cui all'art. 19, comma 1 comma 1.1 del D.Lgs. 286/1998 (cd. T.U. Immigrazione)

Il permesso di soggiorno dura un anno, permette di svolgere attività lavorativa, ma non è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.



«1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani»



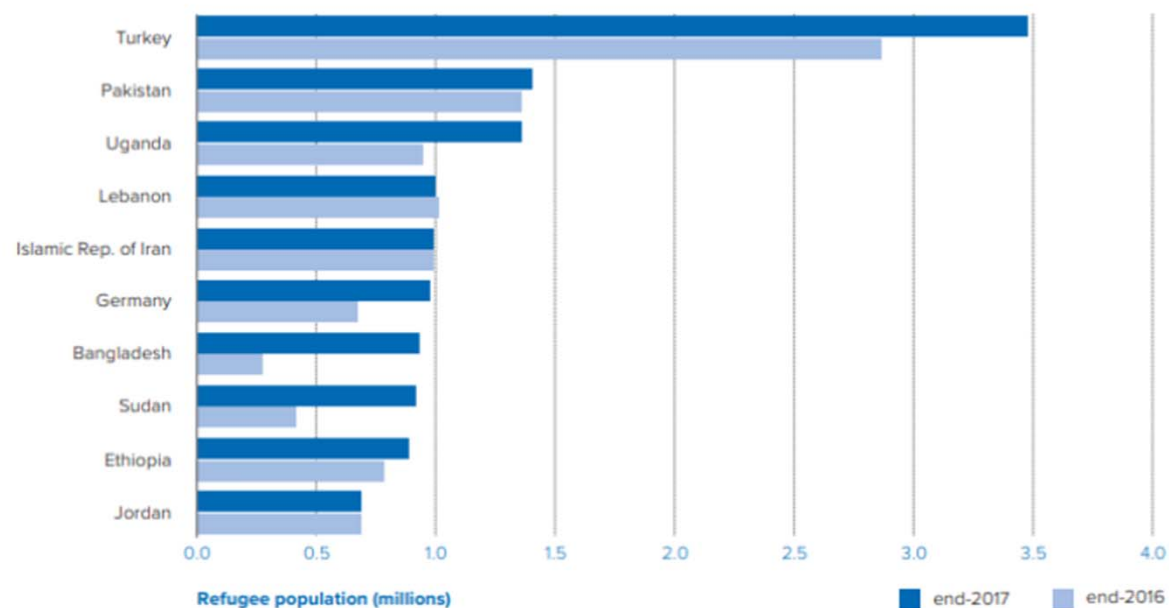
La domanda di protezione internazionale

La sentenza n. 4890/2019 della Corte di Cassazione

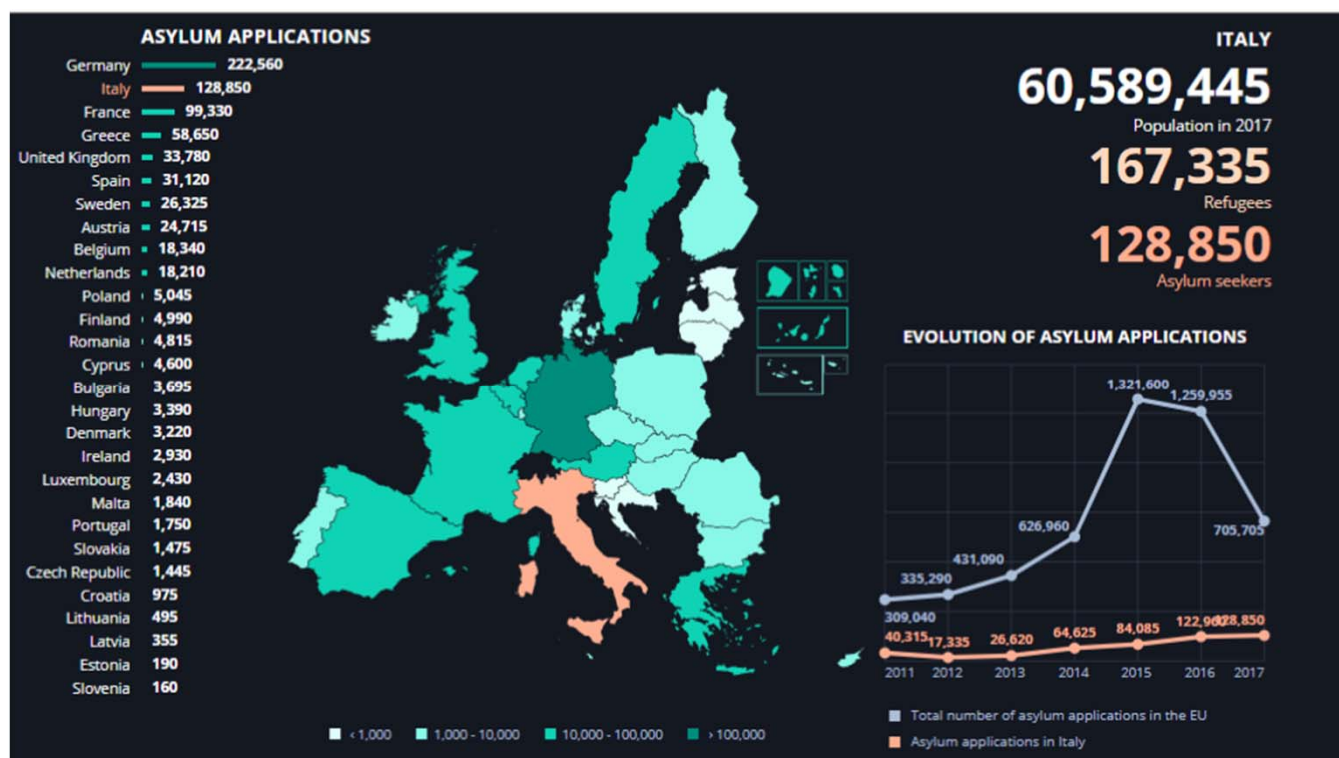
Il 19 febbraio 2019 la Corte di Cassazione ha escluso, in forza del generale principio di irretroattività della legge, che il d.l.113/2018 (convertito in legge 132/2018) si possa applicare ai procedimenti amministrativi già instaurati davanti alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o ai giudizi in corso avverso i provvedimenti della Commissione.

Dati: gli Stati che accolgono il maggior numero di rifugiati (fonte UNHCR)

Figure 4 | Major host countries of refugees



Dati: Europa e Italia nel 2017 (fonte Parlamento Europeo)

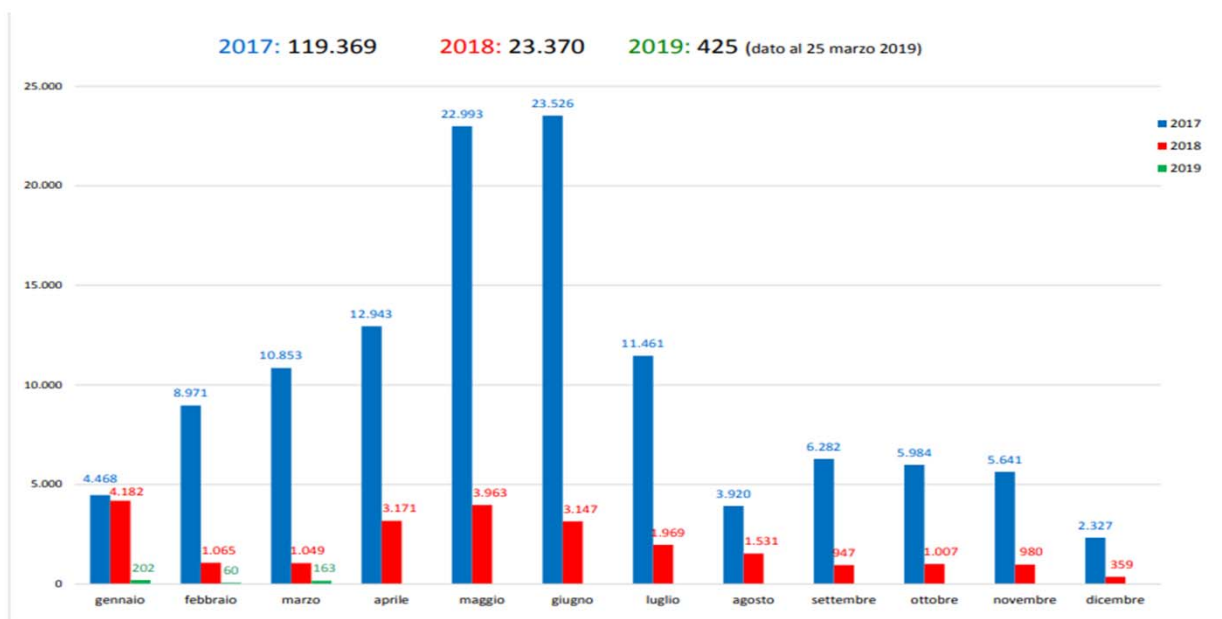




I rifugiati in Europa (fonte UNHCR)

	Numero rifugiati	Ogni 1000 abitanti
Svezia	230.164	23,4
Malta	7.948	18,3
Norvegia	59.522	11,4
Austria	93.250	10,7
Cipro	8.484	10,0
Svizzera	82.681	9,9
Germania	669.482	8,1
Olanda	101.744	6,0
Danimarca	33.507	5,9
Francia	304.546	4,6
Serbia	29.522	4,2
Belgio	42.168	3,7
Lussemburgo	2.046	3,6
Finlandia	18.401	3,4
Bulgaria	17.814	2,5
Italia	147.370	2,4
Grecia	21.484	2,0
Regno Unito	118.995	1,8

Gli sbarchi in Italia



Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza



Nazionalità dichiarate al momento dello sbarco anno 2019 (aggiornato al 25 marzo 2019)	
Tunisia	67
Iraq	62
Algeria	61
Bangladesh	57
Guinea	35
Senegal	33
Somalia	25
Iran	22
Eritrea	11
Nigeria	11
altre*	41
Totale	425

*il dato potrebbe ricomprendere immigrati per i quali sono ancora in corso le attività di identificazione

Fonte: Dipartimento della Pubblica sicurezza

2018: Domande di asilo presentate in Italia ed esiti (fonte Ministero Interno)

	2017	2018	Variazione %
Totale richiedenti	130.119	53.596	-59%
Pakistan	13.510	7.368	-45%
Nigeria	25.964	6.336	-76%
Bangladesh	12.731	5.026	-61%
Senegal	8.680	2.867	-67%
Ucraina	2.862	2.517	-12%
Mali	7.757	2.266	-71%
Gambia	9.085	2.101	-77%
El Salvador	1.407	1.735	23%
Marocco	1.852	1.734	-6%
Costa D'Avorio	8.374	1.668	-80%
Guinea	7.777	1.421	-82%
Ghana	5.575	1.171	-79%
Georgia	550	1.086	97%
Albania	492	1.002	104%
Venezuela	544	993	83%
Tunisia	436	895	105%
India	519	843	62%
Iraq	1.661	838	-50%
Eritrea	4.979	818	-84%
Egitto	829	674	-19%
Somalia	2.055	621	-70%
Perù	131	601	359%
Kosovo	631	538	-15%
Colombia	223	493	121%
Sri Lanka	335	468	40%
Altri	11.160	7.516	-33%

Esiti	2017	%	2018	%
rifugiati	6.827	8%	7.096	7%
sussidiaria	6.880	8%	4.319	5%
umanitaria	20.166	25%	20.014	21%
diniego *	46.992	58%	63.742	67%
altri esiti **	662	1%	405	0%
Totale esaminati*	81.527	100%	95.576	100%

Esiti gennaio e febbraio 2019 (fonte Ministero Interno)

Decisioni	gen-19	%		feb-19	%
rifugiati	670	9%		630	10%
sussidiaria	426	6%		356	6%
umanitaria *	150	2%		112	2%
diniego ^	6.202	83%		5.153	82%
altri esiti ^^	21	0%		23	0%
Totale Decisioni*	7.469	100%		6.274	100%

* decise prima del 05 ottobre 2018 (data di.113/2018) e inserite successivamente su Vestanet.

(compresi negativo assente, inammissibilità, irreperibilità) ^^ (compresi rinuncia, ecc.)

** esaminati nel mese, indipendentemente dalla data di richiesta asilo

Per saperne di più...

SITI WEB

www.unhcr.it sito ufficiale dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati
www.refworld.org – principale fonte di informazioni sui paesi di origine
www.asgi.it/ - approfondimento giuridico
www.meltingpot.org e www.asiloineuropa.it: progetti di comunicazione e studio sul diritto di asilo in Europa
www.amnesty.it – Amnesty International pubblica ogni anno un report sullo stato dei diritti umani in ogni paese del mondo
http://www.europarl.europa.eu/external/html/welcomingeurope/default_en.htm# infografica sui rifugiati in Europa a cura del Parlamento Europeo

FILM

Les sauteurs
Dheepan – Una nuova vita
Fuocoammare

LIBRI

La frontiera di Alessandro Leogrande
Dawla di Gabriele Del Grande
Non dirmi che hai paura di Giuseppe Catozzella



Per domande:

antonella.buzzi@cidas.coop

giulia.guietti@cidas.coop



